COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

PAG. Disegno di legge (Discussione e approvazione): Integrazioni e modifiche alle legge 30 dicembre 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (523) 25 Presidente 25, 26, 27 Brizioli, Relatore DEGLI ESPOSTI VENTURINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile . . . 2.7 Votazione segreta:

INDICE

La seduta comincia alle 10.

AMADEI GIUSEPPE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236, e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236, e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Anche la V Commissione bilancio ha dato parere favorevole, proponendo, per altro, di sostituire l'articolo 9 con il seguente altro:

« All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno

finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio ».

La XIII Commissione, infine, ha lasciato trascorrere il termine senza dare il parere e, quindi, è da ritenere che vi abbia rinunciato.

BRIZIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si è inteso dare definitivo assetto alle norme che concernono il trattamento giuridico ed economico degli assuntori attualmente in servizio, ovvero in quiescenza, ovvero « transitati », come si dice, nei ruoli ferroviari, allo scopo di adeguare, nei limiti del possibile, tali norme a quelle che disciplinano il trattamento del personale ferroviario in generale.

Le ipotesi previste dai nove articoli del provvedimento sono diverse; non starò a leggere tutte le varie norme, ma mi limiterò ad accennare alle principali.

Con l'articolo 1 vengono estese agli assuntori, già iscritti al Fondo di previdenza e che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici ferroviari, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, che disciplina la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato, nonché la cumulabilità di un trattamento di servizio attivo con uno di quiescenza. In sostanza, con tale disposizione il ferroviere che abbia prestato servizio di assuntore potrà chiedere che tale servizio sia ricongiunto a quello ferroviario.

Con l'articolo 3 si dispone che è ricongiungibile con quello ferroviario il servizio prestato da assuntore dopo il 1º febbraio 1958, data in cui ha inizio il funzionamento del Fondo di previdenza degli assuntori istituito con la legge n. 1236 del 1959. È prevista, inoltre, la ricongiunzione del servizio reso prima di tale data purché sia intervenuto il relativo riconoscimento ai fini del trattamento previdenziale, ovvero sia stata presentata domanda tempestiva e cioè entro il 28 febbraio 1962. Si tratta, in sostanza, di una riammissione nei termini.

L'articolo 3 prevede inoltre i termini da osservarsi per la presentazione della domanda di ricongiunzione e la disposizione che la ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio per il collocamento a riposo, che ai fini del trattamento di quiescenza.

L'articolo 9, relativo al finanziamento della legge, prevede che all'onere annuo di 150 milioni, derivante appunto dal provvedimento in esame, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

A questo proposito, è bene sottolineare per avere un quadro complessivo della situazione - che questo è quanto stabilito nel testo approvato dal Senato. Successivamente, nella seduta del 21 gennaio 1969, la V Commissione della Camera, pur esprimendo parere favorevole sul provvedimento nel suo insieme, ha fatto a proposito dell'articolo 9 un'osservazione di merito. Essa ha cioè invitato la nostra Commissione ad aggiornare l'indicazione di copertura, nel senso di imputare la spesa al capitolo 111 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a partire dall'anno finanziario in corso; infatti, essendo oramai terminato l'esercizio 1968, le contabilità ad esso relative devono ritenersi chiuse, e le eventuali disponibilità sono inutilizzabili, in quanto residui.

Come ha già comunicato il Presidente, la V Commissione suggerisce la seguente nuova formulazione dell'articolo 9: « All'onere annuo di 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio».

Ritengo che la Commissione non possa non prendere atto di questo suggerimento proveniente dalla Commissione bilancio. Chiedo pertanto alla Commissione di voler approvare il disegno di legge con l'emendamento di cui ho dato lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEGLI ESPOSTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei soltanto rilevare che questo disegno di legge non è altro che la sintesi di un accordo sindacale realizzato i primi del 1968; esso, per altro, intende solo eliminare alcune anomalie.

v legislatura — decima commissione — seduta del 22 gennaio 1969

Mi pare, quindi, che sia giocoforza prendere atto della situazione che si è creata, anche se ritengo che si debba sottolineare la negligenza nel portare avanti l'iter di questo provvedimento, che ha impiegato più di un anno per giungere al nostro esame. Ciò non mi sembra razionale, né logico.

Vorrei, nello stesso tempo, cogliere l'occasione per sollecitare l'onorevole Sottose-gretario affinché questo provvedimento venga portato avanti rapidamente anche al Senato, altrimenti non faremmo che perdere ulteriore tempo.

Inoltre, vorrei ricordare che noi ci troveremo, fra non molto, in una situazione anormale. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che gli assuntori, attraverso una legge dei primi del 1968, sono creditori nei confronti della controparte della sistemazione in ruolo; sistemazione che è conseguenza di una legge, a seguito della quale si sono aperte trattative sindacali. Queste trattative si sono concluse circa 5 mesi fa, con l'impegno del Governo di presentare, in proposito, apposito disegno di legge. Sempre secondo le intese sindacali, l'approvazione di questa legge avrebbe dovuto aversi in tempo per permetterne l'entrata in vigore il 1º gennaio del 1969. In effetti, siamo ormai quasi in febbraio, ed ancora questa sistemazione non è avvenuta e non è stato ancora presentato neanche il progetto di legge.

Sono convinto che gli onorevoli commissari converranno sulla logicità, in termini sindacali, della posizione presa dagli assuntori, i quali alcuni giorni or sono hanno annunciato che sono decisi ad effettuare uno sciopero nazionale il 5 febbraio prossimo, onde protestare contro la lentezza con la quale il Governo procede.

Ora, noi abbiamo ancora dieci giorni di tempo; pertanto, se il Ministro, compreso della possibilità di superare questa naturale reazione del personale, facesse in modo che il Consiglio dei ministri potesse approvare quel provvedimento entro il 5 febbraio prossimo, noi eviteremmo uno sciopero che, altrimenti, sarebbe giustificato da tutti i punti di vista.

Concludo, quindi, esprimendo l'assenso del nostro gruppo al provvedimento in discussione. Nel prendere, poi atto della modifica suggerita dalla Commissione bilancio, formulo l'auspicio che il Ministro e il Sottosegretario si adoperino perché il Senato non lasci passare molto tempo per approvare definitivamente la legge. Aggiungo la speranza che attraverso l'autorevole intervento del Sotto-

segretario, che mi auguro vorrà rivolgere in tal senso una sollecitazione al Ministro – il Governo vari anche, con la maggiore sollecitudine, il provvedimento di cui ho parlato: una volta davanti al Parlamento, faremo in modo di accelerarne al massimo la conclusione. Grazie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VENTURINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Effettivamente io condivido, in certa misura, le impazienze del collega Degli Esposti: questa legge avrebbe dovuto essere approvata prima, poiché si tratta soltanto di integrare una legge precedente.

Per altro, per abbreviare l'iter del provvedimento, il Governo rinuncia ad alcune osservazioni che forse avrebbe potuto fare, osservazioni che erano, non tanto di sostanza, quanto di chiarimento di alcuni punti. Peccato che l'osservazione – del resto vincolante – della Commissione bilancio ci costringa a rinviare il provvedimento al Senato. Io mi farò parte diligente presso il Ministro affinché in quella sede non si frappongano ulteriori indugi all'approvazione della legge.

Naturalmente, è inutile ricordare al collega Degli Esposti che delle attenuanti ci sono: il sistema parlamentare italiano, lo abbiamo detto tante volte, è quello che è, e le leggi soggiacciono a troppo lunghe procedure prima di essere approvate.

Bisogna tenere presente, per altro, che c'è stata la crisi di Governo.

Per quanto concerne il provvedimento per la definitiva sistemazione degli assuntori e per sanare quindi una situazione che si trascina da tempo con notevoli contraddizioni, do formale assicurazione che mi farò interprete presso il Ministro delle sollecitazioni dell'onorevole degli Esposti. Per altro, posso fin da ora rassicurare l'onorevole collega che si farà tutto il possibile per varare entro il 5 febbraio il disegno di legge.

Concludo esprimendo il parere favorevole del Governo sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, anche per l'affidamento che ha dato all'onorevole Degli Esposti per quanto riguarda la sollecita predisposizione del provvedimento relativo alla sistemazione definitiva degli assuntori, per il quale, per altro, la

Presidenza della Commissione ha già ricevuto diverse sollecitazioni.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

All'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma:

« Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa ».

(E approvato).

ART. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono estese, in quanto applicabili, agli assuntori iscritti al Fondo di previdenza che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Il servizio prestato dopo il 1º febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, può essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario.

Il termine per la domanda è di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli già in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima.

È altresì ricongiungibile, con le stesse modalità, il servizio reso anteriormente al 1º febbraio 1958, già riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

La ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.

(E approvato).

ART. 4.

Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente articolo 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perderà il godimento di quest'ultimo e dovrà rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione.

Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennità per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perderà ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sarà annullata con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennità corrisposta all'interessato, dovrà essere recuperata.

(È approvato).

ART. 5.

Per il personale di cui al precedente articolo 2 non è ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorsi riservati agli assuntori, esclusivamente o in concorrenza ad altre categorie similari.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in godimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo di previdenza assuntori, è consentito il cumulo di detto trattamento con quello di attività di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia al 28 febbraio 1966, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

(E approvato).

ART. 6.

I servizi contemplati dall'articolo 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1º febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo articolo 3 della stessa legge, da assuntori anche se non iscritti al Fondo di previdenza, in attività di servizio ovvero cessati dall'incarico, sono riconoscibili ai fini del trattamento di previdenza nei limiti e con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236,

e successive modificazioni, previo pagamento di un contributo rapportato alla retribuzione annua, compresa la tredicesima mensilità, goduta all'atto della domanda ovvero all'atto della cessazione dall'incarico.

Analoga facoltà è consentita agli aventi causa del personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale non iscritto al Fondo di previdenza che otterrà tale riconoscimento si farà luogo alla iscrizione stessa limitatamente al periodo dal 1º febbraio 1958 sino al 29 febbraio 1960 ovvero sino alla data di cessazione dall'incarico qualora questa sia avvenuta anteriormente al 1º marzo 1960.

Le domande di riconoscimento debbono essere presentate a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

I servizi da assuntore – anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1º febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di pensione, che non sia stato iscritto al Fondo di previdenza assuntori – possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, con le norme previste dall'articolo 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, su domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dovuto per il riconoscimento di cui sopra sarà commisurato allo stipendio goduto alla data della domanda, se trattasi di personale in servizio ferroviario, o su quello preso a base per la pensione, ragguagliato alle tabelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, se trattasi di personale cessato dal servizio o dei loro aventi causa.

Nel caso di titolari di trattamento di quiescenza, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Il costo del riconoscimento può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

(È approvato).

ART. 8.

All'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma:

« Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti in forza di convenzioni relative a un periodo di tempo non inferiore ad un anno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« All'onere annuo di 150 milioni, derivante dalla presente legge, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio».

La Commissione bilancio propone di sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

"Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato "(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (523):

Presenti e votanti		. 24
Maggioranza		. 13
Voti favorevoli .		24
Voti contrari		0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azimonti, Ballarin, Battistella, Belci, Bianchi Gerardo, Brizioli, Canestrari, Cascio, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Degli Esposti, Foscarini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Mancini Antonio, Marocco, Marraccini, Monaco, Pirastu, Protti, Querci, Russo Ferdinando, Skerk, Squicciarini.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO